



# I diritti e le libertà fondamentali dell'uomo nell'ordinamento dell'Unione europea

---

---

---

---

---

---

---

---



1

# I DIRITTI FONDAMENTALI COME PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO

---

---

---

---

---

---

---

---



Trattati originari (CEE) → nessuna disposizione sulla tutela dei diritti umani



- A) **Corte di giustizia** → dopo una prima presa di posizione contraria → reazioni delle Corti costituzionali italiana e tedesca → a partire dagli anni '70, i diritti fondamentali della persona sono riconosciuti come parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l'osservanza: sentenze 12.11.1969, causa 29/69, *Stauder*; 17.12.1970, causa 11/70, *Internationale Handelsgesellschaft*, 14.5.1974, causa 4/73, *Nold*
- B) **Dichiarazione comune** del PE, del Consiglio e della Commissione sul rispetto dei diritti fondamentali del 5.4.1977

---

---

---

---

---

---

---

---

I diritti umani fondamentali = principi generali (non scritti) del diritto UE

↓

- Come individuare quali diritti siano inalienabili?
- Come determinare → contenuto e portata di tali diritti → legittimi limiti e condizioni agli stessi?

↓

Corte di giustizia → sono **fonti di ispirazione**:

- i) le tradizioni costituzionali comuni agli SM
- ii) i trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo, cui gli SM hanno cooperato o aderito (spec., la **CEDU**)

↓

art. 6.3 TUE → codifica tale indirizzo giurisprudenziale

---

---

---

---

---

---

---

---

2

## LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE

---

---

---

---

---

---

---

---

### Il percorso per l'elaborazione della Carta

- Consiglio europeo di Colonia (3-4.6.1999) → ne promuove l'elaborazione → scopo di trasparenza → certezza del diritto = rendere più manifesti, grazie a un testo scritto, i diritti inalienabili dell'uomo
- Consiglio europeo di Tampere (15-16.10.1999) → convoca la Convenzione incaricata di redigere la Carta
- Consiglio europeo di Biarritz (13-14.10.2000) → approva la Carta
- In occasione del Consiglio europeo di Nizza (7.12.2000) la Carta è «*proclamata solennemente*» da PE, Consiglio e Commissione (che la proclameranno nuovamente a Strasburgo il 12.12.2007)

---

---

---

---

---

---

---

---

### Lo *status* giuridico della Carta: A) all'inizio

- 7.12.2000: PE, Consiglio e Commissione proclamano solennemente la Carta → è quindi oggetto di un accordo interistituzionale (come la dichiarazione del 1977)?
- Corte di giustizia e Tribunale → evocano la Carta nella motivazione delle loro decisioni
- Gli atti delle istituzioni → dichiarano di conformarsi alla Carta → Corte, 27.6.2006, causa C-540/03, *PE c. Consiglio*: la Carta assume carattere vincolante per effetto dell'intenzione espressa dalle istituzioni di volerla rispettare

---

---

---

---

---

---

---

---

### B) Sviluppi successivi

- Dichiarazione n. 23 sul futuro dell'Unione, allegata all'Atto finale tr. Nizza → il processo di riforma si deve porre la questione dello status della Carta
- Dichiarazione di Laeken (Cons. eur. 15.12.2001) → riflettere sull'opportunità di inserire la Carta nel trattato di base
- **Tr. Cost. eur.** → la Carta è inserita nel corpo del Trattato costituzionale (parte II).
- **Tr. Lisbona** → la Carta, nuovamente proclamata, torna a essere un corpo estraneo al Trattato, ma richiamata da quest'ultimo come avente lo stesso valore giuridico → nuovo art. 6.1 TUE

---

---

---

---

---

---

---

---

### La soluzione della Costituzione Europea

Art. I-9 Cost. eur.

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II.
2. I diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli SM, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Parte II Cost. eur. → incorpora integralmente la Carta, compreso il preambolo

---

---

---

---

---

---

---

---

La soluzione attuale → Trattato di Lisbona

Nuovo Art. 6 TUE

**Par. 1** → L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella **Carta** dei diritti fondamentali dell'UE del 7.12.2000, adattata il 12.12.2007, che ha lo **stesso valore giuridico dei Trattati UE e TFUE**

**Par. 3** → I diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli SM, fanno parte del diritto UE **in quanto principi generali**

Scopo della Carta → rendere «più visibile» i diritti fondamentali per rafforzarne la tutela → la Carta «**riafferma**» i diritti derivanti dalle «**fonti di ispirazione**» dei principi generali elaborati dalla Corte di giustizia (v. Preambolo Carta)

---

---

---

---

---

---

---

---

### Interpretazione e applicazione della Carta

Art. 6.1, terzo comma TUE; art. 52.7 Carta → in conformità alle disposizioni del titolo VII Carta e «*tenendo in debito conto*» le Spiegazioni elaborate dal Praesidium della Convenzione

- ⇒ **Diritti già contemplati nei Trattati** → «*si esercitano alle condizioni e nei limiti da essi stabiliti*» (art. 52.2 Carta)
- ⇒ **Diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU** → stesso significato e stessa portata salvo che il dir. UE garantisca una protezione più ampia (art. 52.3 Carta)
- ⇒ **Diritti corrispondenti alle tradizioni costituzionali comuni degli SM** → interpretati in armonia con le stesse (art. 52.4 Carta)

---

---

---

---

---

---

---

---

Come opera la garanzia dei diritti umani nell'ordinamento UE e nel rapporto con i diritti nazionali

### LA «FUNZIONE» DEI DIRITTI FONDAMENTALI

---

---

---

---

---

---

---

---

### Nel sistema delle fonti dell'Unione

- ❑ **«Criterio ermeneutico»** delle altre fonti del diritto dell'Unione → in part., le norme dei Trattati devono essere interpretate in conformità alla Carta
- ❑ **«Condizione di legittimità del diritto derivato»** → invalidità degli atti UE in contrasto con la Carta (che non possa essere «sanato» in via interpretativa)
- ❑ Parametro di valutazione della conformità al diritto UE degli atti e comportamenti degli SM → N.B. solo nelle situazioni che rilevano per il diritto UE → art. 51.1 Carta

---

---

---

---

---

---

---

---

### Conformità alla Carta del diritto nazionale

- A) Fattispecie che presentano un **«attacco» con l'ordinamento UE** = rientrano nella sfera di applicazione di una norma UE (ex. le libertà di circolazione o le norme sulla libera concorrenza; NON la Carta stessa) → obbligo di interpretare le norme nazionali in conformità alla Carta → se non è possibile → obbligo di disapplicare le norme nazionali contrastanti (primato della Carta)
- B) Situazioni **«puramente interne»** = esulano dalla portata delle norme UE → le norme nazionali non devono essere vagliate alla luce della Carta

---

---

---

---

---

---

---

---

### Ambito di applicazione della Carta e competenze dell'Unione

- La Carta non estende in alcuno modo le competenze dell'Unione definite nei trattati, non introduce nuove competenze o nuovi compiti né modifica quelli esistenti (art. 6.1, secondo comma TUE; art. 51.2 Carta)

La Carta si applica (art. 51.1 Carta):

- a) alle **istituzioni, organi e organismi dell'Unione** e
- b) agli **Stati membri «esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione»**

---

---

---

---

---

---

---

---

## Art 53 Carta (*Livello di protezione*)

*«Nessuna disposizione della Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri»*

---

---

---

---

---

---

---

---

## L'adesione dell'Unione alla CEDU

- ⇒ Corte di giustizia, parere 2/94 del 28-3-1996: l'adesione alla CEDU determinerebbe una modificazione, di «rilevanza costituzionale», del regime comunitario di difesa dei diritti fondamentali. Sarebbe perciò necessaria una modifica dei trattati istitutivi.
- ⇒ Trattato di Lisbona: il nuovo art. 6 par. 2 TUE prevede espressamente l'adesione dell'Unione alla CEDU, senza però che ciò comporti una modifica delle competenze dell'Unione.

---

---

---

---

---

---

---

---